



CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DI UN NIDO/ ATELIER GIOCO E GESTIONE SOSTEGNO EDUCATIVO AI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI.

Art.1 Oggetto dell'appalto

Il nido di Riglione si colloca in un "sistema nidi" costituito da nidi a gestione diretta (con personale educatore dipendente comunale), da nidi gestiti attraverso convenzioni con coop.ve socio-educative e nidi privati, in cui viene garantita l'applicazione del progetto educativo fondato sulla psicomotricità, anche mediante periodica e mirata formazione

Il presente appalto ha per oggetto la gestione di un servizio misto Asilo nido/ Atelier gioco collocato a Riglione (Pisa) Via Gemignani 49, in un immobile di proprietà comunale.

Il Servizio nido ospita n. 46 bambini in età compresa tra tre mesi e i tre anni; sono ammessi ogni anno almeno 12 bambini lattanti.

Entro il 1° aprile di ogni anno, l'impresa aggiudicataria (intendendosi d'ora in poi per "Impresa" anche il raggruppamento di imprese ai sensi dell'art.26 della direttiva CEE 92/50 e art.1 comma 8 Direttiva CEE 18/2004) concorda con l'U.O. Servizi Educativi della Direzione Servizi Educativi il numero dei posti disponibili dal settembre successivo, distinti per età. Il Comune comunica alla ditta i nomi degli ammessi entro il 31 luglio di ogni anno e provvede alla sostituzione dei dimessi in corso d'anno.

L'atelier gioco ospita al massimo 46 bambini simultaneamente in età compresa tra i 18 mesi e i tre anni. Funziona fuori dagli orari e dai periodi previsti per il Servizio nido. E' uno spazio per i bambini e per i loro genitori che possono intervenire nel gioco e nell'azione educativa, supportati da personale educativo. Funziona ad ore o continuativamente. L'impresa aggiudicataria del Servizio nido gestisce anche l'Atelier Gioco secondo un programma di intervento concordato con la Direzione Servizi Educativi del Comune di Pisa. Le modalità di fruizione dell'atelier (tempi, orari, iscrizioni e quote di frequenza) sono decise dall'impresa in un rapporto diretto con l'utenza.

Il presente appalto potrà essere esteso :

- 1) alla gestione di altro asilo nido comunale;
- 2) alla gestione del servizio educativo di sostegno ai bambini diversamente abili.

Art.2 Importo dell'appalto

L'importo dell'appalto ammonta a complessive Euro 1.023.656,00=

(unmilioneventitremilaseicentocinquantasei/00) al netto dell'IVA così suddivise:

- Euro 670.656,00 gestione Nido /Atelier Gioco Riglione Settembre 2006- Giugno 2009
- Euro 353.000,00 gestione servizio sostegno Bambini div.abili Sett-2006-Giugno 2009 (in caso di estensione) -n.6 educatrici ;

Le somme suindicate saranno finanziate con i mezzi ordinari di bilancio.

Art. 3 Durata del contratto.

L'appalto avrà durata a partire dal mese di settembre 2006 e comunque dall'atto di aggiudicazione del servizio al 30 giugno 2009, con possibilità di proroga del contratto di ulteriori due anni alle stesse condizioni, salvo l'applicazione degli aggiornamenti di legge previa verifica dell'attività svolta dall'appaltatore.

Art. 4 Aggiudicazione.

L'appalto sarà aggiudicato in via provvisoria, all'impresa (denominata I.A .impresa aggiudicataria) che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto o di aggiudicarlo anche in presenza di una sola offerta valida.

In caso di due o più offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

L'affidamento del servizio avverrà con atto del dirigente della Direzione Servizi Educativi : l'appalto avrà decorrenza da settembre 2006 anche in pendenza della stipula del contratto.

Art.5 Offerta economica e documentazione tecnica.

L'aggiudicazione verrà disposta in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata, - sia relativamente alla gestione dell'Asilo Nido che dell'Atelier Gioco- sulla base dei seguenti elementi :

A) Merito tecnico –organizzativo (max 30 punti)

1)qualità professionale degli operatori :

- titoli di studio posseduti dagli operatori che si intendono impiegare nel servizio oggetto di appalto
- presenza nelle graduatorie per le supplenze negli Asili Nido comunali
- formazione prodotta direttamente o partecipata all'esterno della Impresa di almeno 40 ore annuali

2) Servizi socio-educativi ed assistenziali con caratteristiche simili a quelle del servizio oggetto dell'offerta gestiti in precedenza dall'Impresa;

3) conoscenza da parte dell' Impresa del territorio nel quale sarà realizzata l'attività, tale da poter essere in grado di attivare sinergie da sviluppare in collaborazione con il tessuto socio-educativo presente sul territorio .

4)Flessibilità degli orari di apertura del servizio asilo nido e del servizio atelier.

5) Livello organizzativo dell' Impresa intesa come complesso di tecnici che fanno parte integrante dell'impresa o abbiano con la stessa rapporti continuativi di consulenza e del relativo assetto organizzativo, con l'indicazione delle funzioni e delle persone ad esso dedicate stabilmente.

B) Qualità del Progetto educativo e di gestione del Servizio – (max 40punti)

Rispondenza del progetto alle caratteristiche dell'utenza in relazione alla qualità del servizio da perseguire attraverso le seguenti fasi :

- individuazione delle esigenze in rapporto alla particolare utenza;
- modello di gestione tecnico-organizzativa con riferimenti ad analogie nei confronti dei Servizi Nido Comunali e degli Atelier Gioco comunali
- impiego di esperti.

- programma di monitoraggio della qualità con definizione degli indicatori di qualità (in particolare in relazione alla capacità di progettare interventi di inserimento dei bambini con situazioni familiari problematiche), in aggiunta ai seguenti da ritenere indispensabili:
 - a) media frequenze annua / 77, 2 % (mese di massima frequenza)
 - b) frequenza bambini diversamente abili / N° richieste
 - c) ore impegnate per formazione /N° 40 ore
 - d) ore impegnate per collegi, riunioni genitori /N° 60
 - e) ore impegnate per organismi rappresentanza genitori /N° 20
 - f) apertura atelier gioco il sabato /N° giorni di sabato nell'anno
 - g) giorni di apertura atelier gioco/N° 7
 - h) apertura annuale nido e atelier gioco/ N° mesi 11
 - i) apertura periodo Natale / SI-NO
 - j) apertura periodo Pasqua /SI-NO
- eventuale impiego di soci volontari quali arricchimento del progetto in aggiunta al lavoro degli educatori indicati dal Capitolato.

C) Prezzo – (max 30 punti)

La base economica di riferimento viene definita tenendo conto dei seguenti elementi di calcolo :

- Costo contrattuale derivante dall'applicazione del CCNL delle Cooperative Sociali, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali,
- Costi di coordinamento derivanti dall' autonomia organizzativa della cooperativa
- Costi generali (nelle percentuali previste per il settore)
- Riferimento all'utile d'impresa

La valutazione dell'economicità dell'offerta avverrà attribuendo un punteggio in rapporto all'entità del ribasso secondo la seguente proporzione :

c1) Ribasso prezzo Asilo Nido (punti 25)

Ribasso offerta : $2.50 = P : 25$

(dove P rappresenta il punteggio che viene assegnato)

Max ribasso consentito 2.50

c2) Ribasso prezzo Atelier Gioco (punti 5)

Alla tariffa oraria più bassa richiesta all'utenza, si assegnano punti 5 e proporzionalmente, a decrescere, si assegnano i punteggi delle tariffe superiori.

Per la valutazione delle offerte sarà applicata la seguente formula:” $P_m \times P_{um} / P$ “ dove P_m è il prezzo minimo offerto, il P è il prezzo di ciascuna offerta, P_{um} è il punteggio assegnato al prezzo minimo.

La somma massima totale dei punti da assegnare è uguale a 100

ESTENSIONE DELL'APPALTO

L'eventuale affidamento di altro servizio nido avverrà tenuto conto dei criteri sopra indicati e alle stesse condizioni stabilite per il presente appalto.

Per quanto riguarda il **servizio educativo di sostegno ai bambini diversamente abili**, il cui numero in media è di sei/ sette unità ogni anno, i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti:

A) Merito tecnico –organizzativo (max 30 punti)

1) qualità professionale degli operatori :

- titoli di studio posseduti dagli operatori che si intendono impiegare nel servizio di sostegno ai bambini diversamente abili
- formazione e esperienza acquisita nel settore dell'handicap

- formazione prodotta direttamente o partecipata all'esterno della Impresa di almeno 40 ore annuali
- 2) Servizi socio-educativi ed assistenziali con caratteristiche simili a quelle del servizio oggetto dell'offerta gestiti in precedenza dall'Impresa;
- 3) conoscenza da parte dell' Impresa del territorio nel quale sarà realizzata l'attività, tale da poter essere in grado di attivare sinergie da sviluppare in collaborazione con il tessuto socio-educativo presente sul territorio .

B)Qualità del Progetto educativo e di gestione del Servizio – (max 40punti)

Rispondenza del progetto alle caratteristiche dell'utenza in relazione alla qualità del servizio da perseguire attraverso le seguenti fasi :

- individuazione delle esigenze in rapporto alla particolare utenza;
- modello di gestione tecnico-organizzativa
- impiego di esperti.
- programma di monitoraggio della qualità con definizione degli indicatori di qualità , in aggiunta ai seguenti da ritenere indispensabili:

1. frequenza bambini diversamente abili / N° richieste
2. ore impegnate per formazione /N° 40 ore

3. ore impegnate per collegi,riunioni genitori /N° 60
4. ore impegnate per organismi rappresentanza genitori /N° 20

- eventuale impiego di soci volontari quali arricchimento del progetto in aggiunta al lavoro degli educatori indicati dal Capitolato.

C)Prezzo – (max 30 punti)

La base economica di riferimento viene definita tenendo conto dei seguenti elementi di calcolo :

- Costo contrattuale derivante dall'applicazione del CCNL delle Cooperative Sociali, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali,
- Costi di coordinamento derivanti dall' autonomia organizzativa della cooperativa
- Costi generali (nelle percentuali previste per il settore)
- Riferimento all'utile d'impresa

La valutazione dell'economicità dell'offerta avverrà attribuendo un punteggio in rapporto all'entità del ribasso.

Per la valutazione delle offerte sarà applicata la seguente formula:” $P_m \times P_{um} / P$ “ dove P_m è il prezzo minimo offerto, il P è il prezzo di ciascuna offerta, P_{um} è il punteggio assegnato al prezzo minimo.

La somma massima totale dei punti da assegnare è uguale a 100

L'aggiudicazione provvisoria sarà dichiarata dalla Commissione a favore dell'Impresa che avrà riportato complessivamente il punteggio più alto.

Art.6 Asilo Nido/Atelier Gioco:concessione d'uso dei locali

La sede del nido e dell'atelier gioco è ubicata nella frazione di Riglione (Pisa) Via Gemignani 49 , in un immobile di proprietà comunale.

L'immobile sarà dato in concessione gratuita, considerato che trattasi di sede di servizio comunale, per un periodo pari alla durata del contratto di appalto. Qualora si procedesse alla proroga dello stesso la concessione potrà essere rivalutata e comunque prorogata.

Al momento dell'insediamento nella struttura dell'Impresa aggiudicataria sarà redatto verbale di consegna dell'immobile, compresi degli arredi interni ed esterni, da allegare al contratto di appalto.

Per tutta la durata della concessione l'I.A. sarà considerata, a termini di legge, consegnataria responsabile e custode della proprietà comunale ad essa affidata.

La I.A. sarà altresì responsabile del mantenimento in efficienza dei beni mobili ed immobili consegnati, della sostituzione degli arredi che venissero danneggiati o resi non più utilizzabili dall'usura, nonché della manutenzione ordinaria dell'immobile.

L'Impresa dovrà restituire la struttura alla conclusione dell'appalto in condizioni tali da poter continuare ad essere utilizzata come nido e atelier gioco, tenuto conto della normale usura dovuta al tempo, condizioni che saranno valutate da tecnici indicati dal Comune e dall'Impresa.

Art. 7 Organizzazione del Servizio Nido.

L'impresa garantisce il servizio nido attuando la massima flessibilità di orario di apertura giornaliera, (settimanale e annuale). Gli orari di fruizione da parte degli utenti provenienti dalla graduatoria comunale saranno concordati con la Direzione e saranno in linea con quelli degli altri nidi comunali, come stabilito nel regolamento comunale dei nidi.

Il numero delle insegnanti e del personale ausiliario utilizzato, nonché l'orario di lavoro degli stessi è determinato dalla legislazione della Regione Toscana e dalle norme contrattuali vigenti.

L'asilo nido ospita n. 46 bambini in età compresa tra tre mesi e tre anni dei quali, almeno 12 devono essere lattanti.

In caso di assenza di operatori, la sostituzione deve avvenire entro la giornata, in tempo utile per l'espletamento del servizio.

Art. 8 Organizzazione del Servizio Atelier Gioco

L'Atelier Gioco ospita 46 bambini simultaneamente, in età compresa tra 18 mesi e i tre anni. Funziona fuori dagli orari previsti per il Servizio nido. Funziona ad ore o continuativamente. L'impresa aggiudicataria del servizio asilo nido, gestisce anche l'Atelier Gioco secondo un programma concordato con la Direzione Servizi Educativi. Le modalità di fruizione dell'atelier relativamente ai tempi, agli orari e alle quote di frequenza, sono decise dall'impresa in rapporto diretto con l'utenza.

Art.9 Personale utilizzato.

Il personale educatore utilizzato dall'impresa deve essere in possesso del titolo di studio equiparabile a quello riconosciuto nello Stato ove si svolge il servizio, necessario per svolgere attività educativa negli asili nido.

Dopo l'avvio del servizio, l'appaltatore dovrà garantire continuità nel rapporto con gli utenti e pertanto dovrà mantenere, nei limiti del possibile, il personale indicato in sede di gara.

Nel caso si rendano necessarie sostituzioni successivamente all'avvio del servizio, l'impresa inoltrerà nota scritta alla Direzione Servizi Educativi specificando i dati anagrafici, i titoli di studio del candidato e procederà alla sostituzione dopo il nulla osta del servizio.

Il personale utilizzato deve essere fisicamente idoneo a svolgere il compito cui risulta assegnato, presso il nido deve essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie previste dalla legislazione vigente, mentre alla Direzione Servizi Educativi sono consegnate le altre certificazioni inerenti l'assenza delle condanne penali e dei carichi penali pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione.

Il personale utilizzato dall'impresa, soci o dipendenti, deve essere regolarmente iscritto a libro paga e viene garantito il regolare versamento di contributi sociali e assicurativi.

I **volontari** impiegati nel servizio dovranno avere idonea copertura assicurativa in relazione ai compiti assegnati.

Nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato.

L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi provinciali di lavoro medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; la cooperativa socio-educativa si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci.

Gli obblighi di cui sopra vincolano l'impresa anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'impresa si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con i dipendenti e soci impegnati nel servizio di cui al presente capitolato al Dirigente della Direzione Servizi Educativi o suo incaricato al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. I dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con il contratto in essere con il Comune.

L'impresa comunica, prima dell'inizio del servizio oggetto dell'appalto, alla Direzione Servizi Educativi, l'utilizzo di personale- specificandone ruolo e titolo di studio e curriculum professionale -; dovrà comunicare anche i nomi e l'utilizzo di volontari che dovranno essere dotati di idonea copertura assicurativa. In ogni caso l'utilizzo di lavoro autonomo può avvenire solo nel pieno rispetto della normativa vigente.

L'Amministrazione rimane estranea ad ogni controversia dovesse insorgere tra l'appaltatore ed il personale impiegato nel servizio

Art.10 Supervisore dell'impresa

L'aggiudicatario dovrà comunicare in sede di gara il nominativo del responsabile del servizio oggetto dell'appalto che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio stesso.

L'impresa garantirà altresì la reperibilità del suo supervisore durante gli orari d'espletamento del servizio.

Per urgenti necessità il dirigente o il responsabile dei servizi educativi del Comune si riserva la facoltà di utilizzare, in caso di irreperibilità del supervisore, gli operatori presenti distaccandoli dal normale servizio.

Ogni segnalazione e contestazione che venga rivolta al responsabile del servizio si considera come effettuata all'appaltatore.

Art. 11 Responsabilità.

L'impresa provvede alla copertura assicurativa di operatori ed utenti, che dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare ai bambini per negligenze o responsabilità del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura. La polizza, con massimali almeno pari a quelli stipulati dal Comune per lo stesso anno scolastico, sarà inviata alla Direzione Servizi Educativi del Comune prima dell'inizio di ogni anno scolastico.

Sono comunque a carico dell'impresa tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione dei servizi.

Eventuali danni derivanti a personale, utenti o terzi causati dalla struttura potranno essere posti a carico dell'impresa qualora la stessa non abbia provveduto ad avvisare tempestivamente il

Comune di imperfezioni, rotture e simili che potessero essere agevolmente rilevate dal personale in servizio. Saranno a carico dell'impresa i danni all'immobile ed alle attrezzature causate dalla gestione dell'impresa, escluse quelle derivanti dal normale utilizzo.

Art. 12 Aggiornamento e programmazione.

L'impresa adegua il progetto pedagogico del nido alle linee fissate per i nidi d'infanzia del Comune di Pisa. Il progetto pedagogico a base psicomotoria, nodo portante della programmazione dei servizi educativi 0-6 del Comune di Pisa, vede il bambino come un soggetto che si autocostruisce grazie allo spazio, luogo di apprendimento e di bisogno, progettato e animato dal personale dell'asilo stesso, è parte integrante del P.O.F ed è visionabile presso la Direzione Servizi Educativi .

E' inoltre visionabile presso la Direzione Servizi Educativi il "Progetto di organizzazione del servizio asilo nido" elaborato dal Coordinamento pedagogico. Questo documento stabilisce le modalità ed i tempi dell'inserimento dei bambini negli asili nido comunali.

L'impresa è obbligata , a proprie spese ,a far svolgere agli educatori 40 ore di formazione / aggiornamento che deve tenere conto della formazione e aggiornamento dei servizi educativi del Comune.

Prima dell'anno scolastico il personale pedagogico dell'impresa consegna al responsabile pedagogico dei nidi comunali una relazione scritta relativa al lavoro svolto con allegata la proposta del piano di lavoro per l'anno successivo.

Il coordinatore pedagogico dei nidi comunali ha accesso in qualunque momento alla struttura per verificare la rispondenza dell'attività alle linee di programma concordate all'inizio dell'anno scolastico.

Art.13 Gestione sociale.

L'impresa provvede a formare tra i genitori dei bambini ammessi al servizio, un comitato di gestione al quale assegnare - in quanto compatibili - gli stessi poteri previsti per gli analoghi comitati dei nidi comunali.

L'impresa provvede a dotarsi di un regolamento ove - oltre a fissarsi le competenze del comitato di gestione- si stabiliscono :

- a) i criteri di funzionamento del nido ad esclusione dei criteri di ammissione e dimissione degli utenti per i quali si deve fare esclusivo riferimento al Regolamento Comunale asili nido;
- b) i criteri di funzionamento, di ammissione e dimissione degli utenti per l'atelier gioco, nonché le modalità di permanenza dei genitori nella struttura, durante le attività.

Detto Regolamento viene concordato con il Dirigente della Direzione Servizi Educativi .

Art. 14 Compenso all'impresa

Il Comune paga all'impresa un compenso 499,00 Euro compreso il pasto esente **IVA** per ogni bambino che frequenta il tempo nido come previsto dal Regolamento Comunale degli asili nido. I tre bambini (riserva lattanti della II graduatoria) non saranno pagati fino alla data dell'inserimento.

Fuori da questo tempo e da questo servizio l'impresa ha facoltà di contrattare direttamente con l'utenza il costo.

Qualora, dopo il periodo di inserimento (settembre/gennaio, come previsto dal Regolamento Comunale Asili Nido) si verifichi la possibilità di posti non assegnati, gli stessi saranno restituiti alla disponibilità dell'impresa e pertanto la spesa non sarà da porre a carico del Comune di Pisa.

I genitori dei bambini pagano la frequenza al nido e alla mensa direttamente al Comune secondo le modalità previste dalle deliberazioni vigenti.

Art. 15 Modalità di pagamento

- 1) L'appaltatore emetterà fattura mensile per il servizio effettivamente svolto nel mese precedente.
- 2) L'Amministrazione provvederà alla liquidazione della fattura entro novanta giorni dal ricevimento.
- 3) Ogni mese l'appaltatore provvederà a trasmettere un'autodichiarazione attestante la regolarità dei versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali relativi al personale impiegato. In mancanza di tale dichiarazione l'Amministrazione opererà una trattenuta del 20% sulle fatture mensili non ancora liquidate.
- 4) Qualora dagli accertamenti che l'Amministrazione potrà compiere dovesse emergere una irregolarità nei versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali relativi al personale impiegato, l'Amministrazione opererà una trattenuta del 20% sulle fatture non ancora liquidate. Tale trattenuta verrà corrisposta non appena sarà pervenuta la prova dell'avvenuta regolarizzazione nei versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali relativi al personale impiegato.

Art. 16 Obblighi dell'impresa.

Oltre a quanto stabilito in altri articoli del presente capitolato, l'impresa provvede ad ogni spesa inerente la gestione del servizio ed in particolare a quanto segue:

- a) organizzazione dell'attività didattica e assistenziale
- b) erogazione del servizio di refezione. Il pasto dovrà essere conforme a quello erogato in tutti i servizi educativi comunali
- c) arredo del giardino nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza
- d) organizzazione delle pulizie locali e dell'area verde con proprio materiale e attrezzature
- e) manutenzione ordinaria della struttura edilizia, degli arredi e attrezzature
- f) pagamento utenze: luce, acqua, gas, telefono,
- g) sostituzione degli arredi e attrezzature danneggiati
- h) acquisto materiale didattico e di consumo compresi materiali necessari all'igiene personale
- i) restituire la struttura alla conclusione dell'appalto in condizioni tali da poter continuare ad essere utilizzata come nido e atelier gioco, tenuto conto della normale usura che sarà valutata da tecnici indicati dal Comune e dall'Impresa.

L'impresa inoltre dovrà :

- 1) presentare mensilmente un riepilogo delle attività svolte, del numero dei bambini seguito e del numero del personale impegnato
- 2) comunicare l'inizio e la conclusione di eventuali corsi di formazione e aggiornamento rivolti al personale impiegato nel servizio
- 3) segnalare alla Direzione Servizi Educativi ogni esigenza particolare dell'utenza che necessiti di modifiche nello svolgimento del servizio
- 4) garantire la sicurezza nel lavoro, ai sensi del Dgls 19.09.94 n. 626 ed indicare il nominativo del responsabile della sicurezza
- 5) nominare il responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/03. Il responsabile deve essere una persona fisica appartenente all'impresa che per esperienza, capacità ed affidabilità fornisca idonea garanzia del pieno rispetto delle prescrizioni del D.Lgs 193/03 e del "Regolamento per l'accesso ai documenti e alle informazioni e per la tutela dei dati personali" Del C.C. n.1 del 12.01.2006.
- 6) istituire una cauzione pari al 5% dell'ammontare dell'appalto anche mediante polizza assicurativa a garanzia del corretto adempimento degli impegni contrattuali
- 7) istituire una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione Comunale da ogni danno causato agli utenti e ai terzi dagli operatori del servizio con un capitale per ogni sinistro non inferiore a €525.000, 00 (cinquecentoventicinquemila/00)
- 8) assicurarsi che il personale, per l'espletamento del servizio in oggetto sia in regola con le norme di igiene e sanità, assoggettandolo ai controlli sanitari di legge
- 9) dotare il proprio personale di cartellino di riconoscimento

Art.17 Organizzazione dell'impresa.

1.) E' vietata ogni forma di subappalto delle prestazioni educative.

La violazione del divieto di cui al comma 1. è causa di risoluzione immediata del contratto e di azione di responsabilità per i danni causati all'Amministrazione per interruzione del servizio.

2.) L'impresa assicurerà il servizio avvalendosi di personale assunto secondo i termini previsti dal vigente CCNL.

Art 18 GESTIONE DI ALTRO ASILO NIDO COMUNALE

Il presente appalto potrà essere esteso, qualora l'Ente appaltante ne rilevi la necessità e l'opportunità, alla gestione di altro nido/atelier, applicando le stesse condizioni risultanti dal contratto che sarà stipulato per la gestione del nido/atelier di Riglione

ART 19 SERVIZIO DI SOSTEGNO AI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI (da attivare su richiesta dell'Ente appaltante in caso di estensione dell'appalto)

Organizzazione

Nei nidi comunali a gestione diretta vengono inseriti bambini diversamente abili che devono essere adeguatamente sostenuti durante le attività da personale educativo

L'Amm.ne comunicherà entro il 31 luglio di ciascun anno, il numero degli insegnanti necessari per il sostegno di questi bambini, il cui numero si aggira di media intorno a sei unità, presenti nelle graduatorie comunali.

Dopo l'avvio del servizio di sostegno l'appaltatore dovrà garantire continuità nel rapporto con gli utenti e pertanto dovrà mantenere, nei limiti del possibile, il personale indicato in sede di gara.

Il personale impegnato nell'attività di sostegno dovrà partecipare alle attività previste agli articoli 4 e 7 del Regolamento Comunale Asili Nido, nonché alle riunioni previste nell' "Accordo di Programma per l'integrazione scolastica di alunni/studenti in situazione di handicap" ex art.13 L. 104/92 sottoscritto da Provincia di Pisa, Provveditorato agli Studi di Pisa, Comuni di Pisa, Azienda USL n.5-11-6 (visionabile c/o la Direzione Servizi Educativi).

Il servizio di sostegno dovrà essere svolto anche per un numero di ore superiore o inferiore ad 1/5 di quelle indicate in sede di gara, in considerazione del numero dei bambini disabili, della gravità dell'handicap, delle presenze/assenze nel nido, in tal caso l'impresa sarà impegnata a mantenere gli stessi patti e condizioni offerti nella stessa.

Personale utilizzato.

Il personale educatore utilizzato dalla I.A. per il sostegno ai bambini diversamente abili deve essere in possesso del titolo di studio riconosciuto nello stato ove si svolge il servizio, necessario per l'attività educativa negli asili nido; deve inoltre dare dimostrazione, con titoli acquisiti, di possedere formazione ed esperienza nel settore dell'handicap.

Dopo l'avvio del servizio di sostegno l'appaltatore dovrà garantire continuità nel rapporto con gli utenti e pertanto dovrà mantenere, nei limiti del possibile, il personale indicato in sede di gara.

Nel caso si rendano necessarie sostituzioni successivamente all'avvio del servizio, l'impresa inoltrerà nota scritta alla Direzione Servizi Educativi specificando i dati anagrafici, i titoli di studio del candidato e procederà alla sostituzione dopo il nulla osta del servizio.

Il personale utilizzato deve essere fisicamente idoneo a svolgere il compito cui risulta assegnato, presso la sede della Cooperativa deve essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie previste dalla legislazione vigente, mentre alla Direzione Servizi Educativi sono consegnate le altre certificazioni inerenti l'assenza delle condanne penali e dei carichi penali pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione.

Il personale utilizzato dall'impresa, soci o dipendenti, deve essere regolarmente iscritto a libro paga e viene garantito il regolare versamento di contributi sociali e assicurativi.

I **volontari** impiegati nel servizio dovranno avere idonea copertura assicurativa in relazione ai compiti assegnati.

Nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato.

L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi provinciali di lavoro medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; la cooperativa socio-educativa si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci.

Gli obblighi di cui sopra vincolano l'impresa anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'impresa si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con i dipendenti e soci impegnati nel servizio di cui al presente capitolato al Dirigente della Direzione Servizi Educativi o suo incaricato al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. I dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con il contratto in essere con il Comune.

L'impresa comunica, prima dell'inizio del servizio oggetto dell'appalto, alla Direzione Servizi Educativi, l'utilizzo di personale- specificandone ruolo e titolo di studio e curriculum professionale -; dovrà comunicare anche i nomi e l'utilizzo di volontari che dovranno essere dotati di idonea copertura assicurativa. In ogni caso l'utilizzo di lavoro autonomo può avvenire solo nel pieno rispetto della normativa vigente.

L'Amministrazione rimane estranea ad ogni controversia dovesse insorgere tra l'appaltatore ed il personale impiegato nel servizio e nessun rapporto di lavoro subordinato potrà costituirsi tra l'Amm.ne e gli educatori della Cooperativa.

Verifica gestione sostegno ai bambini diversamente abili

Il Dirigente della Direzione Servizi Educativi ha diritto di richiedere, con nota motivata e eventualmente sentito il Comitato di Gestione del nido la sostituzione del personale impegnato nel sostegno ai bambini disabili che non offra garanzia di capacità, idoneità fisica, contegno corretto e non risulti comunque idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto d'inserimento del minore assegnato.

La sostituzione deve avvenire entro 5 giorni dalla richiesta o immediatamente, qualora il dirigente ne documenti l'urgenza.

Modalità di pagamento.

- 5) L'appaltatore emetterà fattura mensile per il servizio di sostegno effettivamente svolto, in quanto il numero dei bambini seguiti può variare, nel mese precedente.
- 6) L'Amministrazione provvederà alla liquidazione della fattura entro novanta giorni dal ricevimento.
- 7) Ogni mese l'appaltatore provvederà a trasmettere un'autodichiarazione attestante la regolarità dei versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali relativi al personale impiegato.
- 8) Qualora non venga trasmessa tale autocertificazione o dagli accertamenti che l'Amministrazione ritenga di compiere dovesse emergere una irregolarità nei versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali relativi al personale impiegato, l'Amministrazione opererà una trattenuta del 20% sulle fatture non ancora liquidate. Tale trattenuta verrà corrisposta non appena sarà pervenuta la prova dell'avvenuta regolarizzazione nei versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali relativi al personale impiegato.

Art. 20 Obblighi dell'impresa.

Oltre a quanto stabilito in altri articoli del presente capitolato, l'impresa provvede a quanto segue:

- a) presentare mensilmente un riepilogo delle attività svolte, del numero dei bambini seguito e del numero del personale impegnato
- b) comunicare l'inizio e la conclusione di eventuali corsi di formazione e aggiornamento rivolti al personale impiegato nel servizio
- c) segnalare alla Direzione Servizi Educativi ogni esigenza particolare dell'utenza che necessiti di modifiche nello svolgimento del servizio
- d) garantire la sicurezza nel lavoro, ai sensi del Dgls 19.09.94 n. 626 ed indicare il nominativo del responsabile della sicurezza
- e) nominare il responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/03. Il responsabile deve essere una persona fisica appartenente all'impresa che per esperienza, capacità ed affidabilità fornisca idonea garanzia del pieno rispetto delle prescrizioni del D.Lgs 193/03 e del "Regolamento per l'accesso ai documenti e alle informazioni e per la tutela dei dati personali" Del C.C. n.1 del 12.01.2006.
- f) istituire una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione Comunale da ogni danno causato agli utenti e ai terzi dagli operatori del servizio con un capitale per ogni sinistro non inferiore a €525.000,00 (cinquecentoventicinquemila/00)
- g) assicurarsi che il personale, per l'espletamento del servizio in oggetto sia in regola con le norme di igiene e sanità, assoggettandolo ai controlli sanitari di legge

h) dotare il proprio personale di cartellino di riconoscimento

Art.21 Responsabilità.

L'impresa provvede alla copertura assicurativa di operatori ed utenti e dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare ai bambini per negligenze o responsabilità del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura.

Art.22 Organizzazione dell'impresa.

1.) E' vietata ogni forma di subappalto delle prestazioni educative.

La violazione del divieto di cui al comma 1 è causa di risoluzione immediata del contratto e di azione di responsabilità per i danni causati all'Amministrazione per interruzione del servizio.

2.) L'impresa assicurerà il servizio avvalendosi di personale assunto secondo i termini previsti dal vigente CCNL.

3.) L'impresa è obbligata ad avvalersi di uno o più pedagogisti di adeguata e provata esperienza che rispondano della conduzione pedagogica del servizio; la stessa deve inoltre disporre di una organizzazione che permetta la tempestiva sostituzione del personale assente e che risulti in grado di rispondere con altrettanta tempestività ai reclami di utenti e Comune.

4.) L'impresa garantisce l'inserimento dei bambini diversamente abili della graduatoria comunale, assicurando, se richiesto dalle competenti Autorità Sanitarie Locali, l'insegnante di sostegno.

Art. 23 Controlli

Il Dirigente della Direzione Servizi Educativi ha diritto di richiedere, con nota motivata e eventualmente sentito il Comitato di Gestione del nido affidato alla gestione della I.A., la sostituzione del personale impegnato nell'appalto che non offra garanzia di capacità, idoneità fisica, contegno corretto e non risulti comunque idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto d'inserimento del minore assegnato.

La sostituzione deve avvenire entro 5 giorni dalla richiesta o immediatamente, qualora il dirigente ne documenti l'urgenza.

Il Dirigente della Direzione Servizi Educativi o suo incaricato hanno accesso al nido affidato in gestione alla I.A. in ogni momento, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente appalto e di garantire il monitoraggio continuo della qualità del servizio erogato.

I servizi oggetto dell'appalto saranno sottoposti a controllo di qualità secondo la metodologia adottata per i nidi e il servizio refezione comunali.

Art. 24 Revisione dei prezzi

La revisione dei prezzi è regolata dall'art. 44 della L. 724/94.

La revisione si intende operante qualora, durante l'esecuzione del contratto, si verificano variazioni, in più o in meno, eccedenti un decimo del prezzo convenuto, restando a carico delle parti il margine d'alea di cui all'art. 1664, 1° comma, C.C.

Per l'individuazione delle variazioni si assumeranno come riferimento gli indici di cui al sesto comma dell'art.44, L. 729/94 e, subordinatamente, in assenza di detta fonte, i dati forniti dalle C.C.I.A.A o, in subordine, dagli altri enti pubblici, riferiti a servizi e forniture similari.

La revisione dei prezzi opera, comunque, dopo che siano trascorsi almeno 365 giorni dalla data di aggiudicazione ed a istanza, a pena decadenza, presentata dalla parte interessata; la richiesta

deve essere motivata con adeguati elementi probatori circa l'avvenuta variazione dei prezzi medi di appalti pubblici assimilabili; nei 90 giorni successivi l'altra parte procederà ad adeguata istruttoria sulla fondatezza degli elementi dedotti dal richiedente, fissando un incontro per la definizione delle rispettive posizioni. La decisione è assunta dall' A.C., completata l'istruttoria e adempiuto al contraddittorio, entro 120 giorni dalla domanda.

Art. 25 Diritto di sciopero.

Nulla è dovuto all'impresa per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

Art .26 cause di risoluzione del contratto per inadempimento

Clausola risolutiva espressa

Le parti convengono che, oltre quanto genericamente previsto dall'art.1453 c.c. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 del c.c., le seguenti fattispecie:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico della I.A. o cessazione dell'attività per altre cause;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività ad altri da parte della I.A.;
- impiego di forme di occupazione al di fuori dei vincoli e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e/o di personale inadeguato a garantire il livello di efficienza del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del presente capitolato in materia igienico-sanitaria e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla I.A., anche a seguito di diffide del Comune;
- mancata osservanza del sistema di autocontrollo ex D.Lgs 26.05.1997 n°155;
- grave e ripetuta inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella conduzione dei locali affidati all'impresa;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- interruzione non motivata del servizio;
- subappalto tranne che per i servizi accessori indicati per i quali è ammesso ;
- cessione totale del contratto a terzi;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- difformità nella realizzazione del servizio rispetto a quanto indicato nell'offerta e accettato dal committente;
- mancato impiego del numero di unità lavorative giornaliere stabilite e/o mancato rispetto del monte ore giornaliero o settimanale previsto e concordato
- gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà del Comune;
- dopo la comminazione di tre penalità, ulteriore inadempienza per lo stesso tipo di infrazione durante il medesimo anno scolastico;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte del Comune, di risarcimento per danni subiti.

La risoluzione avverrà secondo le clausole stabilite dal contratto.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi, attribuendo gli eventuali maggiori costi a carico della I.A. con cui il contratto è stato risolto.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze.

Alla I.A. verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della I.A., nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 gg., senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere a carico della I.A. irregolarità tali da pregiudicare la validità del rapporto contrattuale, in particolare la sopravvenuta incapacità di cui all'art.12 del D.Lgs 157/95 e s.m. con particolare riferimento a irregolarità contributive in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

Risoluzione del contratto per inadempimento

Fuori dai casi indicati nel precedente articolo, il contratto può essere risolto per inadempimento rilevante di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato all'altro contraente un termine non inferiore a gg.15 dalla sua ricezione per l'adempimento.

Se entro detto termine la I.A. non adempie il contratto si intende risolto di diritto.

Alla risoluzione contrattuale si procederà inoltre qualora la I.A. si renda colpevole di frode, di grave negligenza, di gravi e/o reiterate inadempienze, o qualora la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabilite a suo carico dal presente capitolato ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio al Comune, ovvero si sia verificato grave inadempimento della I.A. stessa nell'espletamento del servizio mediante associazione in partecipazione e cessione anche parziale del contratto.

Si procederà alla risoluzione del contratto dopo tre contestazioni, effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che produrrà effetto dalla data della notifica o di ricevimento.

Il comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dal Comune, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

In caso di risoluzione del contratto il Comune potrà scegliere eventualmente anche:

- di far proseguire il servizio fino al periodo di un mese dall'avviso di risoluzione alle stesse condizioni;
- oppure affidare il servizio a ditta classificatasi al secondo posto nella graduatoria di gara, attribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto alla I.A.
-

Risoluzione anticipata del contratto. Penali

L'appaltatore che non si attenga alle direttive della Direzione Servizi Educativi e agli obblighi di cui al presente contratto può essere assoggettato, previa contestazione degli addebiti ed esame delle controdeduzioni, ad una penale compresa tra €250,00 e €1.500,00.

La determinazione della penale è commisurata alla gravità del fatto contestato e alla eventuale recidiva. La penale verrà compensata con il primo pagamento successivo.

Le infrazioni vengono contestate per iscritto al responsabile preposto dalla ditta al servizio di cui al presente capitolato. Dopo due contestazioni che risultino fondate o a seguito di infrazione di particolare gravità è facoltà del Comune risolvere il contratto e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio e dal successivo affidamento ad altro appaltatore.

La risoluzione anticipata del contratto è disposta, di diritto qualora l'appaltatore cessi di possedere i requisiti di carattere morale che gli consentono di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ovvero in caso di diniego dell'iscrizione all'Albo Regionale nel momento della sua costituzione.

Art 27 Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione totale e parziale del contratto; se questo si verificherà il Comune avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa della I.A., restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni ulteriore danno dipendente da tale azione.

Art 28 Assicurazioni e garanzie.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse derivassero al Comune, a terzi, a cose o persone, si intende senza riserve o eccezioni a totale carico della I.A. salvo l'intervento a favore della stessa da parte di società assicuratrici. Sono da escludersi i danni derivanti da cause esterne e non dovute alla gestione del servizio.

A tal fine l'I.A. deve stipulare una polizza per R.C.T, totalmente a carico esente franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio, per tutti i danni presso una primaria compagnia di assicurazione.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della I.A. durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo appalto.

Dichiarazione sostitutiva di impegno di primaria compagnia di assicurazione deve essere consegnata entro 10gg. dalla data di aggiudicazione dell'appalto e comunque, prima dell'inizio del servizio, dovrà essere consegnata copia delle polizze assicurative.

Art.29 Controversie.

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione ed esecuzione del presente contratto verranno risolte, possibilmente, di comune accordo tra le parti.

Ogni controversia che non venisse risolta sarà devoluta alla cognizione del giudice competente avente sede in Pisa.

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice Civile.